



PROMOSSO DA





LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI DOMANI INIZIA NEI PCTO

12 maggio 2023

LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI DOMANI INIZIA NEI PCTO

Doriano Felletti - Laura Tomatis

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte



Ricognizione normativa

Art. 4, comma 1, Legge 28 marzo 2003, n. 53

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli **studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età** la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in **alternanza scuola-lavoro**, come modalità di realizzazione del percorso formativo **progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica** e formativa **in collaborazione con le imprese**, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che **assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro**, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un **apposito decreto legislativo** su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive.



Ricognizione normativa

Art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77

Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come **modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo**, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, **per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro**. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, **sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa**.



Ricognizione normativa

Art. 1, comma 2, D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77

I percorsi in alternanza sono **progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica** o formativa, **sulla base di apposite convenzioni** con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, **disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.** Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.



Ricognizione normativa

Art. 2, D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77

1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della **formazione professionale**, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:

- a) attuare **modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo**, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, **che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica**;
 - b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di **competenze spendibili anche nel mercato del lavoro**;
 - c) **favorire l'orientamento dei giovani** per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- [...]



Ricognizione normativa

Art. 3, D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77

1. [...] **Le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.**

[...]

4. **Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.**

[...]



Ricognizione normativa

Art. 4, D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77

1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e **si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro**, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.

2. **I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati**, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.

[...]

4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, **possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni**.

[...]



Ricognizione normativa

Art. 5, D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77

1. Nei percorsi in alternanza la **funzione tutoriale** è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza **è svolta dal docente tutor interno** di cui al comma 2 **e dal tutor esterno** di cui al comma 3.
2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. [...]



Ricognizione normativa

Art. 6, D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77

1. I percorsi in **alternanza** sono **oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica** o formativa.
2. L'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, **valuta gli apprendimenti** degli studenti in alternanza e **certifica**, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), **le competenze** da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai **disabili** che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità. [...]



Ricognizione normativa

Art. 1, comma 33, Legge 13 luglio 2015, n. 107

Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, **sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.**

[...]

I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

[...]



Ricognizione normativa

Art. 1, comma 35, Legge 13 luglio 2015, n. 107

L'alternanza scuola-lavoro **può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite** nonché' con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare **anche all'estero**.

[...]



Ricognizione normativa

Art. 1, comma 38, Legge 13 luglio 2015, n. 107

Le scuole secondarie di secondo grado svolgono **attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, **mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro** ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

[...]



Ricognizione normativa

Art. 1, commi 40 e 41, Legge 13 luglio 2015, n. 107

40. Il dirigente scolastico individua, **all'interno del registro di cui al comma 41**, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e **stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente.**

[...]

41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il **registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro.**



Ricognizione normativa

Nota MIUR 28 marzo 2017, prot. N. 3355

10 – Obbligo dei Dispositivi di Protezione Individuale per gli studenti in alternanza

D: L'obbligo di dotare gli studenti in alternanza di dispositivi di protezione individuale (DPI) nei luoghi di lavoro è a carico della scuola o della struttura ospitante?

R: **L'obbligo di dotare gli studenti in alternanza scuola lavoro di dispositivi di protezione individuale ricade sulla struttura ospitante.** Resta salva la possibilità di concordare nella Convenzione il soggetto a carico del quale rimane l'onere economico della relativa spesa.



Ricognizione normativa

Nota MIUR 28 marzo 2017, prot. N. 3355

14 – Le coperture assicurative degli studenti in alternanza scuola lavoro

D: La copertura assicurativa garantita dalla scuola è onnicomprensiva, sia rispetto alla tutela antinfortunistica dello studente, che in ordine alla tutela per l'eventuale responsabilità civile verso terzi in caso di danni cagionati accidentalmente dallo studente? Vi è una regolamentazione unica nazionale oppure ogni scuola agisce autonomamente? Quale è il soggetto su cui ricade l'onere della copertura assicurativa?

R: La copertura assicurativa degli studenti in alternanza scuola lavoro si distingue in copertura antinfortunistica e copertura contro la Responsabilità Civile. **Per la copertura antinfortunistica, si fa riferimento alla recente circolare dell'INAIL n. 44 del 21 novembre 2016**, che ha fornito chiarimenti sul meccanismo assicurativo. **Per la copertura contro la Responsabilità Civile degli studenti in alternanza scuola lavoro, la scuola deve assolvere al compito di stipulare una polizza assicurativa a suo carico.** In tutti i casi i costi di assicurazione ricadono sulle scuole e non sulla struttura ospitante.



Ricognizione normativa

Art. 5, comma 1, Decreto 3 novembre 2017, n. 195. Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in a.s.l.

Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza **ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro** ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed **è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante**, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.



Ricognizione normativa

Art. 5, comma 5, Decreto 3 novembre 2017, n. 195 Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in a.s.l.

Agli studenti in regime di alternanza è **garantita la sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. **Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali**, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.



Ricognizione normativa

Art. 5, comma 6, Decreto 3 novembre 2017, n. 195 Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in a.s.l.

Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, **sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica.** Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.



Ricognizione normativa

Art. 1, comma 784, Legge 30 dicembre 2018, n. 145

I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, **sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»** e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

- a) non inferiore a **210 ore** nel triennio terminale del percorso di studi degli **istituti professionali**;
- b) non inferiore a **150 ore** nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli **istituti tecnici**;
- c) non inferiore a **90 ore** nel secondo biennio e nel quinto anno dei **licei**.



Ricognizione normativa

Art. 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.**



Ricognizione normativa

Punto 6 D.M. 4 settembre 2019, N. 774 (linee guida)

In tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8124 stabilisce **l'equiparazione allo status di lavoratori per gli studenti che fanno uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici e apparecchiature fornite di videoterminali durante le normali attività didattiche.** Detta equiparazione si estende, secondo la norma, **agli studenti beneficiari delle iniziative promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.**



Ricognizione normativa

Punto 6 D.M. 4 settembre 2019, N. 774 (linee guida)

Gli studenti acquisiscono lo status di lavoratori e, quindi, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008, agli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si traducono, in sintesi, nelle seguenti previsioni:

- **formazione** alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **sorveglianza sanitaria**;
- dotazione di **dispositivi di protezione individuali**.

Nello specifico, **l'istituzione scolastica è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dei PCTO presso le strutture ospitanti** e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti "sicure", e sul versante "soggettivo", tramite la formazione e la protezione degli allievi dai rischi.



Ricognizione normativa

Punto 6 D.M. 4 settembre 2019, N. 774 (linee guida)

Gli studenti impegnati nei percorsi hanno diritto **all'erogazione preventiva**, da parte dell'istituzione scolastica, di **una formazione generale** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità disciplinate dall'accordo previsto al comma 2 dell'articolo 37 del d.lgs. 81/2008. Tale formazione, certificata e riconosciuta agli studenti a tutti gli effetti, ha durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori.

La formazione generale è **integrata dalla formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante e a cura di quest'ultima**, con possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.



Ricognizione normativa

Punto 6 D.M. 4 settembre 2019, N. 774 (linee guida)

Nel caso in cui i PCTO prevedano la presenza degli studenti presso una struttura ospitante, **potrebbe rendersi necessaria la sorveglianza sanitaria**, secondo le regole dell'articolo 41 del d.lgs. 81/2008 e il rischio a cui è sottoposta l'attività degli studenti all'interno della struttura ospitante. Tale sorveglianza viene posta, secondo il decreto interministeriale 195/2017, **a cura delle aziende sanitarie locali**, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

In alcuni casi, inoltre, si può rendere necessaria l'adozione di misure aggiuntive di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quali, ad esempio, quelle di **dotazione degli studenti dei dispositivi di protezione individuale** (calzature da lavoro, elmetti, abbigliamento idoneo, ecc.) a cui deve provvedere la struttura ospitante.



Ricognizione normativa

Punto 7 D.M. 4 settembre 2019, N. 774 (linee guida)

Sui **profili assicurativi legati** alle esperienze degli studenti nei PCTO, la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti dedica uno spazio nel comma 6 dell'articolo 528, disponendo che gli studenti coinvolti nella tipologia di percorsi in esame devono godere di una duplice copertura assicurativa, senza oneri a carico degli stessi e delle loro famiglie, per:

- **Infortuni e malattie professionali, presso l'INAIL** – l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
- Responsabilità civile verso terzi, presso qualsiasi **compagnia assicurativa**.

Con la circolare n. 44 del 21 novembre 2016, l'INAIL ha avuto modo di specificare le condizioni che devono ricorrere affinché vi sia la copertura antinfortunistica degli studenti impegnati in tale genere di percorsi. Le indicazioni fornite dall'INAIL aventi ad oggetto le attività di alternanza scuola lavoro ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, commi da 33 a 43, **conservano la loro validità anche per i PCTO**.



Ricognizione normativa

Art. 17, comma 4, D.L. 4 maggio 2023, n. 48

All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere **coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale** in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, **le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione.**»



Ricognizione normativa

Art. 17, comma 4, D.L. 4 maggio 2023, n. 48

784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza **integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione** ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. **L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.**



Ricognizione normativa

Art. 17, comma 5, D.L. 4 maggio 2023, n. 48

All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono aggiunte le seguenti: «alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché **all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento** e l'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, **reti di scuole**, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»;



Ricognizione normativa

Art. 17, comma 5, D.L. 4 maggio 2023, n. 48

Dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:

«41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, **ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»**, assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.»



Ricognizione normativa

Art. 18, comma 1, D.L. 4 maggio 2023, n. 48

Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, **esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024**, l'obbligo di assicurazione di cui **all'articolo 1**, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 **si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione** e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.



Ricognizione normativa

Art. 18, comma 2, D.L. 4 maggio 2023, n. 48

Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, **se non già previsti dall'articolo 4, comma 1, n. 5**, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie.



*La sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto, una necessità; assicurarla è un dovere inderogabile. Il valore del lavoro, per voi giovani, e per chiunque, non può essere associato al rischio, alla dimensione della morte. La sicurezza sul lavoro si trova alle fondamenta della sicurezza sociale, cioè del valore fondante di una società contemporanea. **Sono quindi apprezzabili i percorsi che accompagnano i giovani a entrare nel mondo del lavoro.***

Presidente Sergio Mattarella 29 aprile 2022



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - **PCTO**

Il PCTO è utile ai fini della promozione della cittadinanza attiva e responsabile dei giovani nonché della progressiva costruzione, attraverso esperienze formative orientative e altamente esperienziali, della capacità di riconoscere le proprie inclinazioni, sviluppare le proprie attitudini, coltivare i propri talenti in vista delle scelte dei successivi percorsi di studio o di inserimento nel mondo del lavoro.



LINEE GUIDA (ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Dalle Linee Guida dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento”

“La scuola (...) deve sviluppare (...) un'azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, valorizzando l'aspetto emotivo e relazionale come parte sostanziale del processo di formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condividere, sperimentare e scoprire costituiscono elementi essenziali del processo educativo, garantendo lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente”.

*“I P.C.T.O. si configurano come **percorsi curriculari integrati** da realizzare in contesti operativi anche differenti, connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa”.*

L'integrazione è riferita ai rapporti fra “**dimensione curriculare, dimensione esperienziale, dimensione orientativa**”, che devono portare a un **percorso unitario** (.....)

I Percorsi **non devono essere costituiti da un insieme** di moduli giustapposti e **non integrati**.



ALCUNI COMPITI DELLA SCUOLA

- **Definire** le proprie scelte progettuali in funzione degli indirizzi di studio, dei bisogni formativi dell'utenza, delle caratteristiche del contesto socio-economico di riferimento.
- **Realizzare** un raccordo integrato attraverso il coinvolgimento attivo di tutti gli *stakeholder* al fine di costruire una «comunità orientativa educante»
- **Coprogettare** un percorso
- **Implementare** un sistema di monitoraggio, «co-valutazione», validazione del percorso realizzato
- **Stipulare** convenzioni con gli enti ospitanti

È fondamentale e strategico il ruolo centrale dei **Consigli di classe** per:

- la **coprogettazione** dei percorsi
- la **gestione e realizzazione** dei percorsi
- la **valutazione** e la **validazione** del raggiungimento degli obiettivi formativi



Tutela della salute e sicurezza degli studenti

Tra i compiti della scuola:

- **stipulare** apposite convenzioni con gli Enti ospitanti
- **verificare** le condizioni di sicurezza, connesse all'organizzazione dei P.C.T.O., presso gli Enti ospitanti
- **garantire** la formazione generale sulla sicurezza



APPRENDISTATO

(Decreto legislativo n. 81/2015)



- L'apprendistato rappresenta un'importante opportunità per le nostre studentesse e i nostri studenti poiché avvicina i due mondi, del lavoro e della scuola, che sembrano spesso guardarsi da lontano
- Il contratto di apprendistato è un contratto che vede il lavoro alternarsi con la formazione e prevede, per le studentesse e gli studenti, gli stessi diritti riservati a qualsiasi lavoratore/lavoratrice.

Allievi frequentanti scuole statali in Piemonte

a.s. 2022/2023

	ALLIEVI TERZO ANNO	ALLIEVI QUARTO ANNO	ALLIEVI QUINTO ANNO	ALLIEVI TOTALI
LICEI	17.262	16.250	15.469	48.981
TECNICI	12.636	11.521	11.110	35.267
PROFESSIONALI	6.173	5.793	6.060	18.026
TOTALE COMPLESSIVO	36.071	33.564	32.639	102.274



Allievi frequentanti scuole paritarie in Piemonte

a.s. 2022/2023

ANNO DI CORSO	ALLIEVI FREQUENTANTI
TERZO	1.164
QUARTO	1.176
QUINTO	1.163
TOTALE COMPLESSIVO	3.503

Allievi totali statali e paritarie in Piemonte

a.s. 2022/2023

ANNO DI CORSO	ALLIEVI SCUOLE STATALI	ALLIEVI SCUOLE PARITARIE	TOTALE
TERZO	36.071	1.164	37.235
QUARTO	33.564	1.176	34.740
QUINTO	32.639	1.163	33.802
TOTALE COMPLESSIVO	102.274	3.503	105.777



I numeri della sperimentazione

Apprendistati nella scuola: 810



2022/23: 164
2021/22: 143
2020/21: 146
2019/20: 154
2018/19: 115
2017/18: 88



Scuole nell'offerta formativa: 54
- 88 sedi



Imprese: 306
-36% manifatturiero
-35% commercio

Alcune nuove misure di rafforzamento dei PCTO

Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48

Art. 17 – Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

- Le imprese impegnate nelle attività di PCTO dovranno integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una sezione specifica sulle misure di prevenzione e i dispositivi di protezione per gli studenti.
- PCTO coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) degli istituti e con il profilo culturale, educativo e professionale dei singoli indirizzi di studio offerti dalle scuole



Alcune nuove misure di rafforzamento dei PCTO

Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48

Art. 17 – Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

- potenziamento del Registro per «l'alternanza scuola-lavoro» presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'inserimento di ulteriori requisiti che devono possedere le imprese ospitanti i PCTO onde evitare ricorso ad aziende non qualificate
- interazione e scambio di informazioni e di dati, per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, tra il Registro nazionale per «l'alternanza scuola-lavoro» e la Piattaforma «dell'alternanza scuola-lavoro», istituita presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che viene rinominata come Piattaforma per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento



Cultura della Sicurezza

«La scuola, ambiente di vita per gli alunni e ambiente di lavoro per gli insegnanti, è il luogo primario della prevenzione, dove la formazione alla salute e alla sicurezza può trovare un terreno fertile sul quale radicarsi e diventare patrimonio dell'individuo e del gruppo, fin dai primi momenti di socializzazione».

Sicurezza nelle scuole, sicurezza nei laboratori, sicurezza nei luoghi di lavoro durante i percorsi di PCTO, i tirocini e gli stage; sicurezza durante il tragitto percorso dalle allieve e dagli allievi per recarsi nei luoghi di lavoro.



RUOLO SCUOLA

*La scuola svolge un ruolo fondamentale e strategico nella prevenzione perché forma le allieve e gli allievi, istruendoli a impostare comportamenti adeguati e corretti stili di vita e a «interiorizzare» le regole per prevenire gli infortuni e, soprattutto, perché **aiuta a strutturare la cultura della sicurezza come patrimonio dell'individuo e del gruppo e come responsabilità sociale e civile di tutti***



ALCUNE COLLABORAZIONI dell'USR per il Piemonte

- con Regione
- con Camera di commercio
- con INAIL
- con ISMEL
-



PROTOCOLLI....

Protocollo n. 8927 del 28 luglio 2021 USR per il Piemonte - INAIL per la Promozione della cultura della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio e di vita quotidiana, mediante lo sviluppo di interventi congiunti

Protocollo USR per il Piemonte con Camera di commercio-INAIL-INPS-ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) – Unione Industriali -...

per il collegamento del sistema formativo e del mondo del lavoro



Collaborazione USR per il Piemonte – Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro dell'Impresa e dei Diritti Sociali (ISMEL)

- **Progetto Uscite di Sicurezza:** USR per il Piemonte, ISMEL, Cooperativa Orso, Comune di Torino “USCITE DI SICUREZZA” finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e della sicurezza informatica tra i giovani
-



Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

Evoluzione del quadro normativo nazionale

Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"

Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128

Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"

Decreto 3 novembre 2017, n. 195, "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro".



Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

Evoluzione del quadro normativo nazionale

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di Bilancio per il 2019), articolo 1, commi 784 e seguenti.

- **ridenominazione dei percorsi** di alternanza scuola lavoro in “**percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento**” con una **rimodulazione della durata** dei percorsi
- non inferiore a **210** ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali
- non inferiore a **150** ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici
- non inferiore a **90** ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei
- **forte rilevanza delle finalità orientative** dei percorsi
- sviluppo delle **competenze trasversali utili alla futura occupabilità**
- nuova durata complessiva dei percorsi da intendersi sempre come limite minimo restando immutata la possibilità, da parte dell’istituzione scolastica, di adottare un numero di ore superiore a detti limiti in ragione della programmazione attuata nell’ambito della propria autonomia
- sempre in vigore la “**Carta dei diritti e dei doveri degli studenti**” e il Registro Nazionale previsti dalla legge 107/2015





SITO USR Piemonte – area *web* dedicata



<http://www.istruzioneepiemonte.it/pcto/>

PROMOSSO DA

ordine _
architetti
professionisti, paesaggisti
e conservatori / Torino

hit
Arc
Fondazione per l'architettura / Torino

Grazie per l'attenzione

